CAMERA DEI DEPUTATI N. 2666

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORLANDO

Norme per l'assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazione dati

Presentata l'8 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'integrazione sociale dei portatori di grave *handicap* si compie, o quanto meno si tenta di compiere, attraverso due momenti fondamentali: la scuola ed il lavoro.

Si deve all'ultradecennale esperimento effettuato presso l'Associazione per lo sviluppo professionale degli *handicappati* nel campo dell'informatica (ASPHI) dell'Istituto « Cavazza » di Bologna la dimostrazione della possibilità per i privi di vista di esercitare l'attività di programmatore elettronico.

Si è potuto giungere a tali risultati ponendo a disposizione del non vedente mezzi idonei alle letture di informazioni che appaiono sul video. Dette informazioni, infatti, vengono riportate su un « *display* Braille » oppure espresse mediante il sintetizzatore vocale. Pertanto l'intera categoria di non vedenti si è aperta all'esercizio dell'attività informatica, prima ritenuta impossibile. Anche chi è in possesso di un residuo visivo limitato può effettuare la lettura mediante l'uso di ingranditori delle informazioni in *input* e *output* che appaiono sul video e sulle stampanti.

Ora si tratta di porre in essere uno strumento legislativo che faciliti l'immissione nel mondo del lavoro dei ciechi, attualmente circa 200 unità, che riescono a conseguire la qualificazione necessaria, al pari dei vedenti.

La presente proposta di legge tende al raggiungimento di tale scopo.

Il testo parte dal principio, ormai consolidato, che privilegia nei disabili non tanto la percentuale di invalidità di cui essi sono affetti, quanto la loro capacità lavorativa che, come è noto, nei ciechi è pienamente raggiungibile sia pure con enormi sacrifici.

Tale favorevole condizione psico-fisica ha, però, bisogno anche di un supporto sociale, peraltro istituzionalizzato nel nostro paese, che consiste nella assunzione obbligatoria.

Le norme che si propongono non tendono a sconvolgere né l'ordinamento vigente né quello che il Parlamento intende realizzare nel settore con la riforma dell'assunzione obbligatoria.

Esse, infatti, si limitano ad istituire un apposito albo degli operatori informatici privi della vista a somiglianza di quelli esistenti dei centralinisti e dei massofisioterapisti.

L'obbligo dell'assunzione non altera la percentuale già esistente, né quella che sarà stabilita in futuro ed è limitato alle sole pubbliche amministrazioni che sono ampiamente capaci di assorbire le domande di lavoro.

È appena il caso di sottolineare che, opportunamente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sin dal 1980, con propria circolare n. 101, ha fornito, in via amministrativa, l'interpretazione da dare al disposto dell'articolo 6, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, che attende ancora la sua definizione per quanto riguarda le attività professionali dei ciechi diverse da quelle di operatori centralinisti e di massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione.

La presente proposta di legge non comporta alcun maggior onere di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo professionale nazionale dei privi della vista abilitati all'esercizio di attività informatiche.

2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione di lenti.

ART. 2.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a regolamentare, con proprio decreto, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'albo di cui all'articolo 1.

2. All'albo di cui all'articolo 1 sono iscritti i privi della vista in possesso di diploma rilasciato dagli istituti tecnici professionali statali nonché i privi della vista in possesso di attestati rilasciati dalle regioni o da enti professionali autorizzati dalle regioni medesime.

ART. 3.

1. Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, le aziende di Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali e comunali, le aziende sanitarie locali hanno l'obbligo di assumere almeno un privo della vista iscritto all'albo nazionale professionale di cui al comma 1 dell'articolo 1, per ogni centro di elaborazione dati dotato di unità di calcolo autonoma.

2. I privi della vista assunti ai sensi del comma 1 sono computati nel numero degli invalidi che i datori di lavoro pubblici sono

tenuti ad assumere in base alle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie.

3. L'assunzione si effettua con le stesse modalità previste per i datori di lavoro pubblici dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

ART. 4.

1. Agli apparecchi ed alle attrezzature elettronici ed altri ausilii tecnici che permettano di compensare le difficoltà dei privi della vista nell'esercizio delle proprie mansioni, si provvede ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.